

Immagine - Cassazione Civile: attenzione al bilanciamento tra interesse all'informazione pubblica e diritto all'immagine

29 Ottobre 2015

ELSA, Ludovica Serpica

Con recente pronuncia la Cassazione non ritiene l'interesse pubblico sufficiente per la divulgazione dell'immagine di un soggetto, cui è riferibile una vicenda. A tal fine è infatti necessario che la diffusione risulti fondamentale ed essenziale per la corretta e completa informazione offerta.

Il caso in esame è relativo alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata da parte ricorrente a causa dell'uso abusivo della propria immagine nel corso di un noto programma televisivo, attraverso l'inganno di un soggetto terzo che fingeva di interessarsi alla sua professione. La Corte d'Appello rigettava la richiesta di risarcimento, affermando l'importanza dell'**interesse pubblico** alla conoscenza dei fatti trasmessi durante il programma televisivo, così notevoli da escludere anche la **necessità del consenso** dell'interessato per la riproduzione dell'immagine. Avverso tale decisione, il ricorrente propone ricorso per Cassazione.

La Cassazione afferma che, sebbene il soggetto in questione svolga un'attività di consulenza nella ricerca di lavoro, che può ritenersi problematica socialmente rilevante, questa tuttavia non giustifica la ripresa clandestina di immagini, nel corso di un colloquio privato e la loro divulgazione in una trasmissione televisiva pubblica.

Argomenta la Corte che si deve sì sempre procedere al bilanciamento tra l'interesse individuale alla tutela dei diritti della personalità, rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero e alla libera informazione dell'opinione pubblica. Tuttavia, ciò non legittima sufficientemente la diffusione dell'immagine della persona, a meno che non sia persona pubblica o vi siano interessi scientifici, didattici o culturali.

Precisa la Suprema Corte che le sembianze di una persona non possono essere esposte, riprodotte o messe in commercio contro la sua volontà, perché **l'immagine di una persona è "la più concreta e immediata rappresentazione esterna della sua personalità e costituisce una manifestazione della libertà individuale, ovvero la possibilità di decidere quando si voglia o non si voglia mostrarsi agli altri"**.

Per le ragioni sopra esposte, la Cassazione accoglie il ricorso, sottolineando che il servizio televisivo trasmesso ha totalmente trascurato il diritto all'immagine del soggetto, dato che la divulgazione non era né essenziale né necessaria ai fini di tutela dell'interesse pubblico.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 22 luglio 2015, n.15360)

Con recente pronuncia la Cassazione non ritiene l'interesse pubblico sufficiente per la divulgazione dell'immagine di un soggetto, cui è riferibile una vicenda. A tal fine è infatti necessario che la diffusione risulti fondamentale ed essenziale per la corretta e completa informazione offerta.

Il caso in esame è relativo alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata da parte ricorrente a causa dell'uso abusivo della propria immagine nel corso di un noto programma televisivo, attraverso l'inganno di

un soggetto terzo che fingeva di interessarsi alla sua professione. La Corte d'Appello rigettava la richiesta di risarcimento, affermando l'importanza dell'**interesse pubblico** alla conoscenza dei fatti trasmessi durante il programma televisivo, così notevoli da escludere anche la **necessità del consenso** dell'interessato per la riproduzione dell'immagine. Avverso tale decisione, il ricorrente propone ricorso per Cassazione.

La Cassazione afferma che, sebbene il soggetto in questione svolga un'attività di consulenza nella ricerca di lavoro, che può ritenersi problematica socialmente rilevante, questa tuttavia non giustifica la ripresa clandestina di immagini, nel corso di un colloquio privato e la loro divulgazione in una trasmissione televisiva pubblica.

Argomenta la Corte che si deve sempre procedere al bilanciamento tra l'interesse individuale alla tutela dei diritti della personalità, rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero e alla libera informazione dell'opinione pubblica. Tuttavia, ciò non legittima sufficientemente la diffusione dell'immagine della persona, a meno che non sia persona pubblica o vi siano interessi scientifici, didattici o culturali.

Precisa la Suprema Corte che le sembianze di una persona non possono essere esposte, riprodotte o messe in commercio contro la sua volontà, perché **l'immagine di una persona è "la più concreta e immediata rappresentazione esterna della sua personalità e costituisce una manifestazione della libertà individuale, ovvero la possibilità di decidere quando si voglia o non si voglia mostrarsi agli altri"**.

Per le ragioni sopra esposte, la Cassazione accoglie il ricorso, sottolineando che il servizio televisivo trasmesso ha totalmente trascurato il diritto all'immagine del soggetto, dato che la divulgazione non era né essenziale né necessaria ai fini di tutela dell'interesse pubblico.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 22 luglio 2015, n.15360)

TAG: *diritto all'immagine, Tutela all'immagine, civile*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.